COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	0	0
N.	2	3

Seduta in 1° convocazione del 04-08-2012

OGGETTO:	L'anno duemiladodici, il giorno XVIIII del mese di
	alle ore 16,40 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale
APPROVAZIONE	debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
	ordinaria/straordinaria ed in 1° convocazione.

10000 REGOLAKENTO

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

"DiscipliNA ATTIVIT	A	Presenti	Assenti
ROMMERCIALE AREE PRIVATE	I. TONI Angelo Sir	ndaco 🗷	Assenti
	16. RENZI Danilo	" \	⊠

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra 7. GARBINI e N.C. FicoRicui

Partecipa alla seduta il Segretario Massimi Dr. LINO

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.



E' dato atto che sulla proposta del presente deliberato sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, di seguito riportati:

Si esprime *parere favorevole* in merito alla regolarità tecnica Il Responsabile del Settore dr. ssa Paola Chiaretti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del Sig. Sindaco dr. Angelo Toni

Recentemente il Legislatore statale ha avviato una profonda riforma di adeguamento del comparto del commercio al principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione e ai principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi sanciti dal Trattato dell'Unione europea. Tale incisiva riforma tiene conto dei principi costituzionali posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

In via legislativa i suddetti principi sono ribaditi dal DL 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), dal DL 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

In particolare l'art. 31 del DL 201/2011 ha riguardato in modo specifico il settore delle attività commerciali e ha stabilito che limiti di apertura di nuovi esercizi possono essere posti solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali e che le Regioni e gli enti locali devono entro il 30 settembre 2012 provvedere eliminare dai propri ordinamenti limiti e restrizioni posti a tutela di interessi diversi e specificatamente disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autorizzativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico come indicato in modo puntuale nel DL 1/2012 art.1.

Appare utile comunque ricordare che in questi anni la Regione Lazio non ha provveduto ad adeguare la propria normativa di settore ai dettami del Dlgs 26 marzo 2010 n.59 recante l'attuazione della cosiddetta direttiva Bolkstein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Quindi in attuazione di quanto disposto dal Titolo II Capo II della L.R. 18 novembre 1999 n.33, il Comune di Contigliano provvede ad approvare il "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale aree private".

Resta inteso che l'allegato Regolamento riveste una evidente ed intrinseca rilevanza prettamente transitoria, che dovrà necessariamente subire adeguamenti ed aggiornamenti.

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad un nuovo Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale aree private secondo la seguente normativa vigente:

- -(Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114)
- -(Legge Regionale 18 novembre 1999 n.33)
- -(Deliberazione del Consiglio Regionale 06 novembre 2002 n.131)
- -(Legge 30 luglio 2010 n. 122- Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
- -(Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

DATO ATTO che per quanto sopra è stato incaricato come Consulente Amministrativo il dottor Marco Valente di Viterbo, il quale ha provveduto ad elaborare, unitamente al Responsabile del Settore interessato, un nuovo Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale aree private (allegato 1);

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.06.2012 dalla Commissione Attività Produttive e Turismo;

VISTO il sopracitato Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale aree private (allegato 1) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2008, n.267;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con presenti n. 10 Consiglieri

Votanti

n. 10



Favorevoli Contrari

n. 10 n. -

Astenuti

n. -

DELIBERA

1. di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui integralmente riportato;

2. di APPROVARE il "Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale aree private", che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che ogni altra disposizione deve intendersi abrogata e sostituita a far data dall'entrata in vigore del "Regolamento" testè approvato;

Con separata votazione che dà il seguente risultato:

Con presenti Votanti

n. 10 n 10

Favorevoli

Contrari

n. 10

Astenuti

n. - · n. -

la presente è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE AREE PRIVATE

Aggiornato a:

(Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.114)

(Legge Regionale 18 Novembre 1999, n. 33)

(Deliberazione del Consiglio Regionale 06 Novembre 2002 n.131)

(LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

"Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno")

Giugno 2012

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:

Decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 1 5 marzo 1997 n. 59";

Legge: la Legge Regionale Lazio 18 novembre 1999 n. 33 nel testo vigente;

Documento: il documento programmatico per l'insediamento delle attività commerciali su aree private previste dall'articolo 1 della legge pubblicato sul BURL del 20.12.2002, n. 35;

Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Esercizio commerciale: il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita;

Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'arca destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scanalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada ossia antistanti e/o laterali la porta e/o le porte d'entrata al negozio stesso o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali;

Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq. 150; Medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1500, secondo la classificazione dell'articolo 24, comma 2, lettera b), punto 1 e 2 della Legge;

Grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq., secondo la classificazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), punto I e 2 della Legge;

Centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, secondo la classificazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), punto 3, 4, e 5, della Legge;

Concentrazione: l'apertura di una nuova media o grande struttura di vendita, attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita già autorizzati, che cessano la propria attività all'atto della concentrazione stessa;

Accorpamento: l'ampliamento di un esercizio avente superficie di vendita risultante dalla somma delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la loro attività all'atto di accorpamento stesso;

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) ' REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

Trasferimento di un esercizio: lo spostamento della localizzazione della struttura di vendita in un'altra zona dello stesso comune o in un altro comune appartenente al medesimo ambito territoriale;

Cessazione dell'attività: la chiusura definitiva dell'esercizio di vendita, anche nei casi di accorpamento con restituzione al comune del titolo autorizzatorio posseduto e con obbligo di comunicazione da presentarsi su apposita modulistica.

Articolo 2 Disciplina normativa e criteri interpretativi

Il presente Regolamento disciplina le modalità istruttorie degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quanto altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e s'intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normativa, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale purché in contrasto con le norme del presente Regolamento.

I riferimenti nel presente regolamento a leggi, decreti legislativi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni (di fatto o di diritto) della situazione preesistente e tali modificazioni siano soggette ad accertamento preventivo o successivo, da parte della Pubblica Amministrazione.

Articolo 3 Responsabile del Procedimento

Le procedure di autorizzazione in materia commerciale, di permesso a costruire, di autorizzazione e di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia urbanistica - edilizia, ovvero nei casi in cui il presente regolamento prevede l'obbligo di correlazione tra i due procedimenti, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dello stesso settore dell'Amministrazione Comunale, sono organizzate con criteri di unicità, uniformità ed omogeneità da un Responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere notificato all'interessato con la comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazione dati, dichiarazioni o presentazione di documenti nel rispetto delle norme vigenti, provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate,

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

anche avvalendosi della collaborazione di uffici interni ed esterni all'Ente, ed alla trasmissione degli atti finali. Resta salvo quanto disposto dal *Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Articolo 4 Correlazione del rilascio dell'autorizzazione commerciale e del permesso a costruire o autorizzazione edilizia

Per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali ed in tutti quei casi in cui il Documento programmatico sottopone il rilascio dell'autorizzazione alla vendita al rispetto degli indici, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale ed il rilascio del permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia sono correlati; in tali casi si applicano le procedure riguardanti lo Sportello Unico per le Attività Produttive come sancite nel vigente D.P.R. 160/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento Comunale sullo Sportello Unico. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

In detti casi il responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive che provvede, acquisiti i pareri dei competenti Responsabili dei settori interessati, al rilascio dell'atto finale.

Restano salve le competenze dei Responsabili dei settori interessati alla predisposizione dell'istruttoria d'ufficio nonché all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti di rispettiva competenza, quando previsti. I suddetti Responsabili sono tenuti obbligatoriamente a rispettare e modalità ed i tempi prescritti dal suddetto vigente D.P.R. 160/2010 e se più favorevoli al soggetto richiedente, quelli stabiliti dalle norme statali e regionali in materia commerciale.

La correlazione dei due procedimenti comporta la presentazione contemporanea, alla Struttura competente, della documentazione completa necessaria ai fini del rilascio del permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia e di quella necessaria per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, prevista dai successivi articoli, in funzione della tipologia di esercizio che si intende attivare (media struttura, grande struttura, centro commerciale).

TITOLO II COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO 1 - NORME COMUNI

Articolo 5 Principi generali

L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del proprio territorio mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale come previsti dalla Legge.

Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio - assenso, fa fede la data di ricevimento al Protocollo Generale del Comune, comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale, salvo quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione derivante dall'uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione nei processi produttivi e dal D.P.R. 160/2010.

Tutte le domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento devono essere presentate o inviate a: COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) e devono essere compilate sull'apposita modulistica reperibile presso il sito internet www.comune.contigliano.ri.it/.

Articolo 6 Strumenti di programmazione urbanistica commerciale

Le autorizzazioni amministrative relative all'apertura di medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali, deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito negli strumenti di programmazione urbanistica commerciale comunale con particolare riferimento alla loro localizzazione e nel <u>rispetto</u> del presente regolamento. Anche l'apertura degli esercizi di vicinato soggiace al rispetto delle norme di programmazione urbanistica commerciale comunale e a quelle del presente regolamento.

L'autorizzazione per l'apertura degli esercizi commerciali, qualunque sia la tipologia, è sempre negata ove l'attività risulti in contrasto con gli strumenti di programmazione urbanistica commerciale comunale e del presente regolamento.

CAPO 2 - ESERCIZI DI VICINATO

Articolo 7 Segnalazione certificata di inizio attività

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento del settore merceologico e l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 mq., sono soggetti alla presentazione della SCIA al Comune, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 160/2010.

L'attività oggetto della SCIA, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 9, può essere iniziata dalla data della presentazione al Comune. La struttura comunale competente in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA applica quanto previsto all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) ' REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

Articolo 8 Comunicazioni ad efficacia immediata

Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o l'eliminazione di un settore merceologico sono soggetti a previa comunicazione al Comune, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010.

La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo 9, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita, l'eliminazione del settore merceologico, la cessazione dell'attività stessa a partire dalla data della presentazione al Comune.

Alla comunicazione, se non sottoscritta davanti al funzionario incaricato, deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nel solo caso di subingresso a favore di cittadino extracomunitario, questi deve allegare copia di valido permesso di soggiorno, fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 160/2010.

Articolo 9 Elementi della SCIA/comunicazione e criteri per la presentazione

La SCIA/comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 deve essere predisposta su apposita modulistica. Le segnalazioni e le comunicazioni sono presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 160/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la struttura comunale competente invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui al comma precedente.

E' irricevibile la SCIA/comunicazione effettuata e presentata con modalità difformi a quanto previsto dal citato D.P.R. 160/2010.

Articolo 10 Procedimento di controllo e verifica

A seguito della presentazione delle SCIA/comunicazione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 la struttura comunale competente procede alla verifica della regolarità formale della pratica.

Ove la pratica risulti corretta, l'ufficio attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni e autocertificazioni rese, anche a campione, inviando comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti. A tal fine si applica quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 e quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla

Redatto	da M	ARCO	VAI	ENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) . REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

Procura della Repubblica ove si ravvisi la fattispecie di false dichiarazioni in atti, purché questi ultimi non siano suscettibili di regolarizzazione.

Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO 3 – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 11 Norme e indirizzi generali

Le autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie e grandi strutture di vendita, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, sono in tutti i casi rilasciate nel rispetto delle norme degli strumenti urbanistici comunali, delle norme del presente regolamento, dei criteri di cui al Titolo II, Capo II della Legge ed in riferimento alla tipologia e classificazione degli esercizi contenute nell'articolo 24 della citata Legge.

Il rilascio delle autorizzazioni avviene secondo le procedure, la tempistica e le modalità previste dalla Legge e dal presente Regolamento, fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 160/2010.

Il rilascio delle autorizzazioni commerciali concernenti le grandi strutture di vendita è in tutti i casi subordinato all'esame della Conferenza di Servizi, secondo le procedure di cui alla D.G.R. 27 dicembre 2000, n. 2618 e nei tempi stabiliti dalla Legge, fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 160/2010.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 12 Procedimento di autorizzazione

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale, fermo restando ove previsto, il rispetto degli indici previsti dal Documento.

Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando l'apposita modulistica e secondo le modalità previste dal citato D.P.R. 160/2010.

E' improcedibile la domanda effettuata con modalità e contenuti difformi a quanto previsto dal presente Regolamento, ovvero non è idonea a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato.

Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta giorni (90) dalla data di presentazione della

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) , REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

domanda, purché formalmente regolare e completa degli allegati di cui al successivo articolo 14, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini.

Nel caso in cui non sia stata ancora richiesta per l'area interessata dall'insediamento e/o per l'immobile per il quale è prevista la realizzazione, permesso a costruire o autorizzazione edilizia o in tutti quei casi nei quali il Documento sottopone il rilascio del titolo al rispetto degli indici, la domanda per il rilascio di nuova autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso a costruire o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività.

In caso di rilascio contestuale del permesso a costruire o autorizzazione edilizia (ovvero di altro titolo edilizio abilitante) e dell'autorizzazione alla vendita, l'inizio dell'attività deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima, decorsi i quali la stessa decade, fermo restando in tutti gli altri casi, l'obbligo di inizio di attività entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione commerciale decorsi i quali la stessa è revocata. Nei casi previsti dal presente comma è ammessa la proroga per le motivazioni e con le modalità stabilite dall'art. 30 della Legge regionale 33/99.

Articolo 13 Comunicazioni ad efficacia immediata

Il subingresso, la cessazione dell'attività, la riduzione del settore merceologico, la riduzione della superficie di vendita, purché questa ultima non modifichi la tipologia dell'esercizio, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

Le comunicazioni sono presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 160/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la struttura comunale competente invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui al comma precedente.

E' irricevibile la comunicazione effettuata e presentata con modalità difformi a quanto previsto dal citato D.P.R. 160/2010.

Articolo 14 Presentazione della domanda di autorizzazione e documentazione necessaria

Per le domande di autorizzazione, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale del Comune di arrivo della corrispondenza, salvo quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione derivante dall'uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione nei processi produttivi e dal D.P.R. 160/2010.

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) ' REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la struttura comunale competente invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui al comma precedente.

E' irricevibile la domande di autorizzazione effettuata e presentata con modalità difformi a quanto previsto dal citato D.P.R. 160/2010.

La domanda di richiesta dell'autorizzazione deve essere redatta in maniera completa, ovvero deve riportare in modo chiaro tutti i dati e le informazioni richieste per l'operazione commerciale che interessa, nonché una dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione in conformità alle previsioni riportate nel successivo articolo 15.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a) una planimetria in scala 1:200 dell'esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le superfici di vendita e non;

b) ogni altro documento necessario che verrà richiesto dall'Amministrazione comunale.

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita, oltre al rispetto degli indici come previsti dal Documento programmatico, quando applicabili e determinati nelle quantità dal Comune, devono comunque essere rispettate le norme dettate dagli strumenti urbanistici comunali riguardo la localizzazione e le norme del presente regolamento.

Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti, si applica quanto previsto dal D.P.R. 160/2010 ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti se non suscettibili di regolarizzazione.

Articolo 15 Indici per il rilascio delle autorizzazioni

In base a quanto stabilito dal Documento in riferimento agli indici che il Comune può utilizzare ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di sede e l'ampliamento delle medie strutture di vendita, la quantità di superficie di vendita rilasciabile nel triennio di vigenza del Documento suddetto è stabilita con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Le eventuali disponibilità non concesse nel corso degli anni e l'eventuale superficie di vendita relativa alle medie strutture di vendita che si rendesse libera per cessata attività e quindi riconsegna del titolo autorizzativo, si cumulano a quelle degli anni successivi.

Redatto da MARCO VALENTE

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) . REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

Resta salvo, quanto disposto dal punto 12 del Documento programmatico, in merito alle autorizzazioni non soggette agli indici stabiliti ai punti 10 e 11 del medesimo Documento programmatico.

Articolo 16 Criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni soggette ad indici

Nel caso di domande di autorizzazione concorrenti, fra di loro, valgono le condizioni di priorità previste dal punto 4 del Documento.

Le autorizzazioni concernenti le medie strutture di vendita che godono delle medesime condizioni di priorità previste dal Documento sono rilasciate, rispettivamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione/arrivo della domanda al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e dell'attribuzione del numero di protocollo generale, salvo quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione derivante dall'uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione nei processi produttivi e dal D.P.R. 160/2010.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 17 Procedimento autorizzatorio

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione, il cambiamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita, ovvero di un esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono soggetti ad autorizzazione comunale previo esame favorevole della Conferenza di Servizi.

Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando l'apposita modulistica e secondo le modalità previste dal citato D.P.R. 160/2010.

E' improcedibile la domanda effettuata con modalità e contenuti difformi a quanto previsto dal presente Regolamento, ovvero non è idonea a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato. E' altresì improcedibile la domanda presentata solo al Comune e non alla Regione ed alla Provincia come previsto dalle disposizioni vigenti.

La domanda si intende accolta ove entro 120 giorni dall'indizione della conferenza di servizi prevista dall'articolo 29 della Legge, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del Documento.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Ver. 1.1

Redatto da MARCO VALENTE	Tutti i diritti riservati
	Pagina 10 di 11

COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) . REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PRIVATE Giugno 2012

CAPO 1 DISPOSIZIONI

Ver. 1.1

Articolo 18 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento non si applica alle attività elencate nell'articolo 4, comma 2, del Decreto, nonché a quanto sancito dall'articolo 3, comma 2, della Legge.

Articolo 19 Rinvio

- 1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata dalla Regione Lazio nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla norma statale di recepimento della stessa, prevalgono le disposizioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 Suppl. Ordinario n. 75) e successive modifiche ed integrazioni sulla normativa regionale e sulle disposizioni del presente regolamento.
- 2. Ai sensi dell'art. 49, comma 4-ter, della LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 Supplemento Ordinario n. 174) le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio dell'attività di commercio, comprese le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione è competente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.
- 4. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di commercio ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

Articolo 20 Abrogazioni ed efficacia

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, sono abrogate le norme incompatibili con il vigente Regolamento.

Redatto da MARCO VALENTE	Tutti i diritti riservati	
	Pagina 11 di 11	

IL PRESIDENTE
Too Di Angelo



IL SEGRETARIO/COMUNALE
Massim Dr/ Lino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27. 09. 20(2

PARADISO COMUNALE
PARADISO CIULIANA
JULIANA

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni	dalla suindicata data di inizio di	pubblicazione, è divenuta
esecutiva il		

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino